



# GENERALI

Agenzia Generale di Sora

Agenti  
Tonino Palleschi  
Carmela Fiaschè  
Antonio D'Orazio  
Vittorio Di Carlo

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC S.r.l.  
Via Cividale del Friuli, 7/A  
00183 ROMA (RM)

Sora, 04/04/2018

Oggetto: Polizza R.C.T. e. R.C.O. n. 239455204  
Contraente ITALO AMERICAN ORTOPEDIC S.r.l.

Facendo seguito alla Vs. richiesta, Vi inoltriamo la scansione delle n.10 pagine (precisamente dalla pagina 1 alla pagina 10) recante parte dei semplici contrattuali della polizza indicata in oggetto da dove si evince in dettaglio ciò che viene garantito.

Cordiali saluti.

Firma:

Generali Italia S.p.A.  
Agenzia di SORA

Agenzia Generale di Sora - Viale S. Domenico 7/13 - cap. 03039 - Tel. 0776.831880 - Fax 0776.831920  
E-mail: [agenzia\\_sora.it@generali.com](mailto:agenzia_sora.it@generali.com) - PEC: [sora@pec.agenzie.generali.com](mailto:sora@pec.agenzie.generali.com) - telegr.: Generali Sora - Partita IVA agenziale 02827950607

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 942909  
[www.generali.it](http://www.generali.it) - email: [info@generali.it](mailto:info@generali.it) - pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com)

C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920534 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v., Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.





ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE  
( Mod. R60E )

PAGINA N. 1

Polizza n. 239455204 Agenzia ROMA 636

Codice 636 00

Assicurato Contraente ITALO AMERICAN ORTOPEDIC SRL  
V. CIVIDALE DEL FRIULI, 7/A  
00183 ROMA

Codice Fiscale o partita IVA: 0000001071630584

decorrenza ore 24 del  
11.07.2003

scadenza ore 24 del  
11.07.2004

rateazione  
SEMESTRALE

OMISSIS ...

#### MASSIMALI E RISCHI ASSICURATI

La Societa' Assicurazioni Generali, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati testi :

- delle Condizioni Generali a stampa contenute nel Modello R60 Ed.03/02 che forma parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed avere ricevuto;
- delle Condizioni Particolari dattiloscritte,

presta l'assicurazione, fino a concorrenza delle seguenti somme:

- A) Responsabilita' Civile verso Terzi (R.C.T.):  
Euro 1.033.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 1.033.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di Euro 1.033.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a piu' persone,
- B) Responsabilita' Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):  
Euro 516.500,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 516.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato,  
per le conseguenze della responsabilita' civile ai sensi di legge





derivante all'Assicurato nella sua qualita' di esercente un centro di fisiokinesiterapia, ubicato in Roma - Circonvallazione Appia n 97, con pratica di ginnastica correttiva, riabilitazione neuromotoria e post-operatoria, ginnastica posturale, massoterapia e manipolazioni. Si praticano altresì, con uso delle relative apparecchiature, le seguenti terapie: radarterapia, marconiterapia, ultrasuoni, laserterapia, elettrostimolazioni, raggi infrarossi e ultravioletti, ionoforesi, trazioni cervicali e lombari, magnetoterapia, tecnica Mezieres, forni alla Bier, idromassaggio, kinesi, elettroterapia (antalgica-tens), meccanoterapia, ipertermia.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI

##### 1) CENTRI DI FISIOKINESITERAPIA

Premesso che agli effetti della garanzia RCT per sinistro s'intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali e' prestata l'assicurazione, si conviene quanto segue:

- a) L'assicurazione di R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validita' dell'assicurazione, o, comunque, entro un anno dalla cessazione dello stesso, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validita' del contratto.
- b) L'assicurazione copre anche la responsabilita' civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attivita' per le quali e' prestata l'assicurazione e del quale debba rispondere ai sensi di legge, la Societa' rinuncia al diritto di surroga nei confronti del suddetto personale per danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle proprie mansioni.
- c) A parziale deroga dell'Art. 3) delle C.G.A. e premesso che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che l'assicurazione e' estesa alla responsabilita' civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nell'effettuazione delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso, fermo restando che la garanzia non si estende alla R.C. personale di tali soggetti.

##### 2) CONDIZIONE PARTICOLARE

A parziale deroga dell'art.2) delle C.G.A. sono considerati Terzi i medici ed i terapisti che partecipano all'attivita' della Conteaente in qualita' di collaboratori non dipendenti.



### 3) APPARECCHI RAGGI X SCOPO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza comprende la responsabilita' civile verso i terzi derivante all'Assicurato dall'impiego in radiologia a scopi diagnostici e terapeutici di apparecchi a raggi X.

### 4) GARANZIE ACCESSORIE

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprieta' e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualita' di committente dei lavori. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

### 5) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprieta' e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attivita' dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualita' di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 sempreche':

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidita', stilloidicio od insalubrita' dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una





POLIZZA 239455204

PAGINA N. 4

franchigia assoluta di Lire 200.000= (Euro 103,29) per ciascun sinistro.

6) PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra di loro.  
Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilita' civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sara' operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

7) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

8) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett.



a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.  
Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

#### 9) DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti in genere ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150= (Lire 290.440) per ogni mezzo danneggiato.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono, altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### 10) COMMITTEZZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2600= (Lire 5.034.302) per ogni sinistro.

#### 11) ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;



- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorche' fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprieta' ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

#### 12) SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attivita' dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attivita'.

#### 13) DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attivita' dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 150= (Lire 290.440) per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonche' quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### 14) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilita' civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in



POLIZZA 239455204

PAGINA N. 7

base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

#### 15) DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attività svolta si può avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che è compresa in garanzia la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

#### 16) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

#### CONTEGGIO DEL PREMIO

Preventivo FATTURATO AZIENDALE : Euro 900.000,00 al Tasso del 4,750 pro-mille.  
Sconto per durata residua 0 %

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di Euro 4.275,00 (oltre all'imposta).

#### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Posizioni Assicurative INAIL N.65379884/46 Sede ROMA Tasso 11,000 pro-mille.

Assicurazione di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento: NESSUNA

Roma li 14/07/2003  
L'Assicurato Contraente

X

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC s.r.l.  
L'Amministratore Unico  
(ANTONIO FANTAUZZI)

*Antonio Fantauzzi*







POLIZZA 239455204

PAGINA N. 8

IL CONTRAENTE DICHIARA ALTRESI' DI AVER RICEVUTO L'INFORMATIVA AL  
CONTRAENTE DI CUI ALL'ART.123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995,  
N.175;

Roma li 11/07/2003

L'ASSICURATO  
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
(ANTONIO FANTAUZZI)

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di  
approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle  
Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel modello R60 e che  
l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto.

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari: facolta' di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per  
inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).

Roma li 11/07/2003

L'ASSICURATO  
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
(ANTONIO FANTAUZZI)

Si da' atto che il presente contratto si compone di n. 8 pagine numerate  
da 1 a 8 .

Roma li 11/07/2003

L'ASSICURATO  
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
(ANTONIO FANTAUZZI)

DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO

L'importo di Euro 2.613,00 (la rata) e' stato pagato addi' 11/07/2003  
alle ore \_\_\_\_ a mie mani.

L'ACQUISITORE

Assicurazioni Generali S.p.A.



POLIZZA 239455204

PAGINA N. 9

Direzione per l'Italia

Appendice EURO/LIRE a Polizza N. 239455204

Benvenuto nel "Progetto Euro" delle Generali: un futuro piu' europeo per i nostri clienti.

Oggi e' ancora piu' importante avere Generali come partner per la propria sicurezza. Grazie infatti al "Progetto Euro" delle Generali Lei potra' disporre di nuove opportunita' e soluzioni nella nuova moneta unica europea con i migliori standard europei. Chieda maggiori informazioni alla sua Agenzia di fiducia. Per quanto riguarda questo contratto - stipulato originariamente in Euro - mettiamo a Sua disposizione con questa appendice l'indicazione in Lire dei principali valori del Suo contratto.

OMISSIS ...

RCT / RCO massimale unico	:	0
RCT per ogni sinistro	:	2.000.166.910
RCT per ogni persona	:	2.000.166.910
RCT per danni a cose	:	2.000.166.910
RCO per ogni sinistro	:	1.000.083.455
RCO per ogni prestatore di lavoro	:	1.000.083.455

I valori sopra espressi in Lire sono calcolati sulla base del tasso ufficiale di conversione Lira/Euro pari a 1936,27.

Roma li 11/07/2003  
L'Assicurato Contraente

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC s.r.l.  
L'Amministratore Unico  
(ANTONIO FANTAUZZI)



